

Regolamento d'investimento della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa

Informazioni generali

Il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle prescrizioni di legge, i principi e le direttive da osservare nell'ambito delle attività d'investimento e di amministrazione del patrimonio della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa (di seguito fondazione di previdenza).

Le denominazioni utilizzate comprendono entrambi i sessi.

1. Amministrazione del patrimonio

L'amministrazione del patrimonio si orienta sulla base dell'art. 5 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

2. Organizzazione e ripartizione dei compiti

Il consiglio di fondazione è responsabile sia degli investimenti sia dell'amministrazione dell'aver di previdenza e definisce il partner di distribuzione e la banca depositaria. Il consiglio di fondazione può delegare a terzi (una o più persone) il proprio potere decisionale a livello di investimenti esercitato nell'ambito del presente regolamento. Nell'ambito della selezione, delle attività di formazione e di controllo di suddette persone è necessario applicare una doverosa diligenza.

Gli incarichi e i doveri del consiglio di fondazione nell'ambito dell'attività d'investimento riguardano in particolare le seguenti attività:

- Determinazione della gamma di prodotti d'investimento;
- Monitoraggio degli investimenti patrimoniali (in particolare, rispetto dei principi d'investimento, delle disposizioni in materia d'investimento e delle strategie d'investimento);
- Determinazione e utilizzo del reddito da patrimonio non vincolato;
- Determinazione dell'utilizzo del patrimonio non vincolato.

3. Investimento patrimoniale

3.1. Conto di previdenza INVEST Risparmio 3

La fondazione di previdenza apre un conto di previdenza INVEST Risparmio 3 (di seguito conto di previdenza) intestato all'intestatario della previdenza presso la Baloise Bank SoBa (di seguito SoBa), affidando a quest'ultima la tenuta del conto stesso. L'aver sul conto di previdenza presso la SoBa vale come deposito a risparmio. Non sussiste alcun diritto a una remunerazione minima.

3.2. Risparmi in titoli

In aggiunta o in alternativa all'investimento sotto forma di conto, l'intestatario della previdenza, nell'ambito del proprio avere disponibile sul conto di previdenza, può incaricare la fondazione di previdenza di acquistare, con relativo addebito sul suddetto conto, gli investimenti patrimoniali forniti dalla fondazione di previdenza stessa e contemplati dall'OPP 2.

Il consiglio di fondazione stabilisce in quali investimenti o gruppi d'investimento sia possibile investire. Con riferimento alle possibilità d'investimento a disposizione dell'intestatario della previdenza, il consiglio di fondazione garantisce il rispetto delle prescrizioni legali in materia d'investimento in conformità agli art. 49–58 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Nell'entità del proprio avere di previdenza e con relativo addebito sul proprio conto di previdenza, l'intestatario della previdenza può incaricare la fondazione di previdenza di investire nei prodotti d'investimento offerti dalla fondazione di previdenza. Il consiglio di fondazione può definire un importo fisso il quale non può essere oggetto d'investimento sul conto di previdenza.

Gli investimenti vengono registrati in un deposito di previdenza INVEST Risparmio 3 individuale presso la SoBa.

Per il primo acquisto, l'intestatario della previdenza è tenuto a fornire alla fondazione di previdenza il rispettivo modulo.

Nel caso di reinvestimento automatico, il primo investimento dell'aver di previdenza disponibile viene effettuato con la successiva procedura d'esecuzione.

L'intestatario della previdenza può incaricare in qualsiasi momento la fondazione di previdenza di alienare completamente o in parte gli investimenti. Il controvalore dell'acquisto o dell'alienazione viene addebitato o accreditato sul conto di previdenza.

Gli eventuali ricavi distribuiti su tali investimenti saranno accreditati sul conto di previdenza.

Al momento del versamento delle prestazioni di previdenza e di vecchiaia, la fondazione di previdenza provvederà, di norma entro cinque giorni lavorativi dall'approvazione della richiesta di pagamento dell'intestatario della previdenza, ad alienare i diritti relativi ai prodotti d'investimento. In caso di trasferimento dell'aver di previdenza a un'altra fondazione, in assenza di una diversa indicazione, i diritti vengono alienati una volta decorso il termine di disdetta.

Le spese per le transazioni effettuate e per l'amministrazione sono stabilite nell'attuale regolamento delle spese.

In caso di decesso, la fondazione di previdenza aliena eventuali investimenti patrimoniali non appena viene a conoscenza del decesso dell'intestatario della previdenza.

Per la quota dell'aver di previdenza investita non sussiste alcun diritto né a percepire un tasso d'interesse minimo o una rendita minima né al mantenimento del valore del capitale. Né la fondazione di previdenza né la SoBa si assumono alcuna responsabilità relativamente all'andamento dei corsi degli investimenti scelti dall'intestatario della previdenza. Il rischio d'investimento è a carico dell'intestatario della previdenza.

L'intestatario della previdenza è consapevole del fatto che, rispetto ai semplici investimenti sotto forma di conto, gli investimenti nei gruppi d'investimento presentano oscillazioni di corso che aumentano proporzionalmente alla percentuale delle quote detenute in azioni e valute estere. L'intestatario della previdenza può approfittare degli utili di corso, tenendo tuttavia in debito conto anche eventuali perdite. Tramite le sue istruzioni d'investimento, l'intestatario della previdenza conferma di essere a conoscenza dei rischi legati all'investimento.

Se l'aver disponibile sul conto di previdenza non risulta sufficiente per l'addebito del premio assicurativo dell'assicurazione di rischio di cui alla cifra 1 del regolamento della fondazione, saranno alienati investimenti in misura corrispondente almeno al controvalore del premio da pagare.

3.3. Limitazioni/estensioni

Sulla base dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, a titolo di estensione degli investimenti ammessi, la fondazione di previdenza può offrire all'intestatario della previdenza sia un segmento patrimoniale orientato alla crescita sia un segmento patrimoniale propenso al rischio. Il requisito necessario è che l'intestatario della previdenza disponga di una notevole tolleranza al rischio e selezioni l'obiettivo d'investimento necessario e la relativa strategia d'investimento. All'interno del conto annuale la fondazione attesta il rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla ripartizione del rischio sulla base dell'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.

3.4. Investimenti estesi ammessi

L'obiettivo d'investimento del segmento patrimoniale orientato alla crescita consiste nel mantenimento reale e nell'incremento a lungo termine del capitale, principalmente tramite investimenti in azioni. In tal senso, a titolo di estensione degli investimenti con limitazioni in conformità alle disposizioni sulla base dell'OPP 2, al massimo l'80% del patrimonio del segmento patrimoniale viene investito a livello mondiale, in modo diretto e indiretto, in investimenti basati su azioni in valuta propria o, fino a un massimo del 30%, in valute estere.

L'obiettivo d'investimento del segmento patrimoniale propenso al rischio consiste nel mantenimento reale e nell'incremento a lungo termine del capitale, esclusivamente tramite investimenti in azioni e

in liquidità. In tal senso, a titolo di estensione degli investimenti con limitazioni in conformità alle disposizioni sulla base dell'OPP 2, conformemente a un approccio a lungo termine basato su un sistema a rotazione, viene investito in azioni, in modo diretto e indiretto, in media circa l'80% del patrimonio del segmento patrimoniale. In un'ottica a breve termine, la quota azionaria può essere quindi maggiore. Gli investimenti vengono effettuati a livello mondiale in valuta propria o, fino a un massimo del 100%, in valute estere. Inoltre, per singola società gli investimenti in azioni non possono superare il 10% del segmento patrimoniale.

3.5. Spese

La fondazione di previdenza può richiedere il pagamento di spese a titolo di indennità per l'amministrazione degli averi di previdenza (ad esempio in caso di acquisto e di restituzione dei diritti rispetto ai gruppi d'investimento e alle tasse di deposito per la gestione del deposito di previdenza). L'entità di tali spese si orienta sulla base dell'attuale regolamento delle spese della fondazione di previdenza. In caso di prestazioni particolari possono anche applicarsi spese amministrative. Tali spese vengono addebitate sul conto di previdenza. Qualora il conto di previdenza presenti un saldo negativo, la fondazione di previdenza è autorizzata, senza consultare l'intestatario della previdenza, ad alienare a sua discrezione i diritti al fine di pareggiare il saldo e coprire l'importo fisso aggiuntivo stabilito dal consiglio di fondazione.

4. Norme relative al bilancio

Gli investimenti vengono valutati al valore di mercato sulla base dell'art. 48 OPP 2 e delle raccomandazioni tecniche Swiss GAAP FER 26. Di norma, la valutazione viene effettuata il 31 dicembre di un anno civile.

5. Modifiche ed entrata in vigore

La fondazione di previdenza si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al presente regolamento. Tali modifiche entrano in vigore a seguito della relativa emanazione da parte del consiglio di fondazione. È fatta salva l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. L'intestatario della previdenza verrà informato in merito alle modifiche tramite corrispondenza cartacea o elettronica o in altra forma ritenuta idonea.

Questo regolamento d'investimento entra in vigore il 1° aprile 2021.

Soletta, agosto 2020